RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 90

Sostituzione dell'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 104 (Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito). - Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale puo' disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione puo' derivare un danno grave, purche' non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori e' convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di continuare l'esercizio. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunita' di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attivita' mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio. Il tribunale puo' ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunita', con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori. Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1). Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.".

Versione in vigore dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

Estremi	Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Capo	VII — Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-5-2006/art-90-sostituzione-dell-articolo-104-del-regio-decreto-16-marzo-1942-n-267



Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it